



**TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo,
letti gli atti ed esaminati i documenti della causa iscritta al n. 5556/2015 R.G.A.C.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/12/2018;
ritenuta la necessità di convocare il c.t.u. nominato per sentirlo a chiarimenti alla luce
dei rilievi formulati dalle parti all'udienza del 14/12/2018, nonché alla luce dei
mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia di usura sopravvenuta e di
commissione di massimo scoperto;
ritenuto, pertanto, di dover parzialmente riformulare i quesiti peritali;

P.Q.M.

convoca il c.t.u. nominato, dott. XXXXXXXXXX, affinché dia risposta ai seguenti
quesiti:

- 1. con riferimento al rapporto di conto corrente n. 3354 e alle successive aperture di credito, "accerti il CTU, tenendo conto dei d.d.m.m vigenti medio tempore, se al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca si sia superato il tasso soglia;
ai fini del superamento del tasso soglia, tenga conto il CTU, a partire dal 29/1/2009, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (c.m.s., spese di istruttoria, assicurazione obbligatoria, spese di chiusura anticipata);
in caso di superamento del tasso soglia, ricalcoli il rapporto di dare/avere senza alcun interesse passivo;
per il periodo intercorrente dalla data di stipulazione del contratto e fino al 29/1/2009, vale a dire nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni di cui alla legge n. 108/1996, effettui il CTU la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1 della predetta legge n. 108/1996, e compensi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;*
- 2. dica il CTU se la c.m.s. sia stata addebitata fino al 29.01.2009 (data di entrata in vigore della l. 28.01.2009, n. 2, che ha convertito con modificazioni il d.l. 29.11.2008, n. 185) in conformità a quanto previsto dal contratto e ne calcoli il*





- relativo ammontare; in caso di risposta negativa, ricalcoli l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto;
3. dica inoltre il CTU se la c.m.s. sia stata pattuita e addebitata, a partire dal 29.01.2009 nel rispetto delle prescrizioni previste dal d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. in l. 28.01.2009, n. 2, a sua volta modificata con d.l. 01.07.2009 n. 78, conv. in l. 108/09; in caso di risposta negativa, ricalcoli l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto;
 4. verifichi il CTU se la commissione omnicomprendensiva sia stata pattuita e calcolata dal 30.11.2008 al 1° ottobre 2012 nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 117-bis come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, d.l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla l. 18 maggio 2012, n. 62 e dalla deliberazione del CICR del 30/06/2012; in caso di risposta negativa, ricalcoli l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto;
 5. Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri:
 - A) se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto e con decorrenza dalla data di apertura del conto;
 - B) se non sono stati prodotti gli estratti conti iniziali: dalla data del primo saldo disponibile, portato a "0" se negativo, invece mantenuto se positivo;Nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, tenga conto esclusivamente dei periodi documentati, applicando il saldo "0" ad ogni estratto conto iniziale - che rechi saldo negativo - del periodo documentato quando questo sia preceduto da un periodo non documentato e quindi escludendo l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato;
 6. ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:
 - qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30 giugno 2000 (relativa alla pubblicazione della deliberazione del CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi;
 - qualora dall'1.7.2000, fino al 31 dicembre 2013, risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ovvero in violazione della deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 di attuazione dell'art. 120 TUB;
 - in ogni caso, escludendo ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1/1/2014 e fino alla stipulazione dell'accordo che consente l'addebito degli interessi sul conto intervenuto tra le parti in epoca successiva e in conformità alla previsione nuovo testo dell'art. 120 (per come modificato dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella l. 8 aprile 2016, n. 49) e dalla relativa delibera del CICR del 3 agosto 2016;
 - qualora dal 9 aprile 2016 non vi sia autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi diventano esigibili;
 7. con riferimento al rapporto di mutuo n. 4400, oggetto di causa, accerti il CTU se siano stati pattuiti interessi moratori usurari:
 - precisandosi che la verifica rispetto alla soglia dovrà avere ad oggetto il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia), in esso compresi tutti i costi connessi all'operazione del finanziamento concesso, escluse solo imposte e tasse, in ogni possibile scenario nel quale, a seguito





dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora e il mutamento che conseguentemente si produce nel piano di rimborso/ammortamento, si modifica il tasso effettivo annuo del credito erogato; e provvedendo a due distinte ricostruzioni:

- A) la prima confrontando il tasso effettivo annuo del credito erogato, come sopra determinato, al Tasso Soglia Usura determinato considerando esclusivamente il TEGM pubblicato nel D.M. vigente alla data della pattuizione, incrementato degli ordinari coefficienti, senza fare luogo ad alcuna maggiorazione;*
 - B) la seconda, confrontando il tasso effettivo annuo del credito erogato, come sopra determinato, al Tasso Soglia Usura determinato tenendo conto della maggiorazione media prevista per i tassi di mora nella rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamata nel D.M. vigente all'epoca della stipulazione del contratto;*
- 8. in caso di superamento delle soglie usurarie, quanto meno nell'ipotesi del c.d. "worst case", consistente nell'inadempimento di tutte le rate, ma pagamento di tutte le more via via maturate, effettui due distinti calcoli dell'importo dovuto:*
- a) il primo escludendo i soli interessi moratori;*
 - b) il secondo applicando, in luogo degli interessi moratori convenzionali, quelli legali;*
- c) tenti la conciliazione delle parti ai sensi degli artt. 198, 2° comma, 199 e 200 c.p.c., dando conto, in caso di esito negativo, delle posizioni assunte dalle parti.*

Concede termine al dott. [REDACTED] sino al **2 marzo 2019** per la redazione del suo elaborato peritale;

dispone che l'elaborato scritto, una volta redatto, venga immediatamente trasmesso alle parti, al proprio domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato;

assegna termine alle parti sino al **2 aprile 2019** per la trasmissione delle proprie eventuali controdeduzioni, mediante spedizione al domicilio ovvero trasmissione all'indirizzo di posta elettronica del consulente d'ufficio;

invita il consulente a depositare in cancelleria, entro il **2 maggio 2019** la relazione peritale, le osservazioni delle parti ricevute ed una sintetica valutazione sulle stesse.

Rinvia per il prosiegua all'udienza del **14 maggio 2019 ore 9,30**.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e al c.t.u.

Catanzaro, 2 gennaio 2019

Il giudice

dott.ssa Alessandra Petrolo

